

Provincia di Asti

LL.RR. 1/2004 e 38/94. Cancellazione dell'organizzazione di volontariato "Santa Maria delle Ghiare" dalla sezione provinciale di Asti del Registro Regionale del Volontariato.

IL DIRIGENTE

Visto il Titolo V della Costituzione vigente, come modificato dalla legge Costituzionale 3/2001;

Vista la legge 11/8/91 n. 266 "Legge quadro sul Volontariato";

Vista la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 5, comma 2, lettera f) della L.R. n. 1/2004 che determina il trasferimento e la delega di funzioni in materia di servizi sociali alle Province;

Vista la D.D. n. 2906 del 15/4/2009 con la quale è stata iscritta nella sezione provinciale di Asti del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato – Sezione impegno civile e tutela e promozione dei diritti l'associazione "Santa Maria delle Ghiare" con sede a Castello di Annone (AT) in Via Ricci n. 26 (omissis);

Dato atto che l'organizzazione di cui sopra ha trasmesso in data 4 aprile 2011 il verbale di scioglimento del sodalizio deliberato in data 22 febbraio 2011;

Visto l'art. 5 "Revisione del Registro" della L.R. 38/94;

Considerato che non è più legittimato il mantenimento dell'organizzazione di volontariato nella sezione provinciale di Asti del Registro Regionale e che, conseguentemente, si può procedere alla cancellazione dell'organizzazione dal Registro;

Richiamato il D.Lgs. 267/2000;

Vista la legge 241/90 e s.m. e i.;

Viste le disposizioni vigenti;

Determina

1. Di cancellare, per le motivazioni espresse in premessa, dalla sezione provinciale di Asti del Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato – Sezione impegno civile e tutela e promozione dei diritti – l'Organizzazione "Santa Maria delle Ghiare" con sede a Castello di Annone (AT) in Via Ricci n. 26 (omissis).

2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

3. Di inviare, successivamente, il presente provvedimento alla Segreteria Generale dell'Ente ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia, in ottemperanza alle disposizioni del vigente regolamento.

4. Di comunicare, ad avvenuta esecutività, gli estremi di codesto atto agli interessati, nonché al competente Settore della Regione Piemonte.

5. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza, la presente determinazione potrà inoltre essere revocata o annullata dal sottoscritto in via di autotutela.

Il Dirigente del Servizio
Sistema Formativo Cultura Servizi Sociali e Politiche Giovanili
Massimo Caniggia